


COMUNE DI LODE'
PROVINCIA DI NUORO

PROGETTO

PROGETTO DEL PARCO TEPILANDIA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



STUDIO TECNICO

STEFANO LOBINA

VIA MUNICIPIO, 2 - 08020 LODE' TEL. 3496241173 stefanlobina@gmail.com P.IVA 01382420915

TAVOLA ELABORATO

7

SCALA

varie

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROGETTISTA

Dott. Ing. Stefano Lobina

COMMITTENTE

Comune di Lodè

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI LODE'

DATA	FASE DI PROGETTO	COLLABORATORI	REVISIONI
GENNAIO 2022	<input type="checkbox"/> STUDIO DI FATTIBILITA' <input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input checked="" type="checkbox"/> DEFINITIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO		

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del parco per bambini denominato "TEPILANDIA".
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dovrà dichiarare di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posto a base dell'affidamento è definito come segue:

- A) Lavori 36 509,25 euro
B) Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere..... 2 000,00 euro
A + B = Importo totale dell'appalto 38 509,25 euro

La categoria prevalente è OG13, classifica I.

Lavorazioni	Categoria	Importo(euro)
VERDE E ARREDO URBANO	OS24	38 509,25

ART. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO


Il contratto è stipulato "a misura".

Nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del DLgs 50/2016, l'operatore economico dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

La proposta progettuale prevede interventi mirati e localizzati relativamente alla:

- 1) Demolizione del fabbricato esistente e pulizia e taglio della vegetazione che ostruisce e/o intralcia il passaggio all'interno dell'area oggetto di intervento.
- 2) Conferimento a discarica di tutti i rifiuti presenti all'interno dell'area compreso eventuali miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche e simili;
- 3) Spianamento generale dell'area con mezzi meccanici e simili;
- 4) Scavo a sezione obbligata per fondazioni per muro in calcestruzzo nel confine da utilizzare come base per la recinzione di tipo ORSOGRILL;
- 5) Formazione tappeto erboso e inserimento nelle aree gioco di pavimentazione antitrauma già a disposizione della Stazione Appaltante;
- 6) Fornitura e posa in opera di recinzione tipo ORSOGRILL, lungo tutto il confine; la recinzione dovranno avere almeno 5 tonalità di colore diverse (giallo, blu, rosso, viola, verde)
- 7) Pavimentazione di spazi esterni, come da elaborato progettuale, con elementi autobloccanti in calcestruzzo;



- 8) Fornitura e posa in opera di cestini per la raccolta differenziata per spazi pubblici (vedi computo);
- 9) Posa in opera di giochi di diversa tipologia. Tali giochi sono già a disposizione della Stazione Appaltante.

ART. 5. LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza verranno applicate gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e completa accettazione di tutta la normativa che regola il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del Capitolato speciale.

ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.145 del 19-04-2000 e s.m.i, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel comune della Stazione appaltante, dove questa e il Direttore dei lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare ordini.
2. L'appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto.

ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla stipula stessa.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F" e s. m.i.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 10 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 30 giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. il termine previsto può essere sospeso, dopo non meno di 7 giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 20 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale non si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

ART. 11 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensione o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del

procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute da parte del responsabile del procedimento.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il già menzionato verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

ART. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno lavorativo consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale di euro 100,00.

2. Qualora l'importo della penale di cui al comma 1 risulti superiore all'uno per mille dell'importo contrattuale, esso è ridotto di diritto, in sede di stipula del contratto, a tale minore somma.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 13 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo a base di gara; In caso di costituzione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, l'atto di fideiussione (se Garante Banca o Intermediario finanziario) o la polizza fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) deve essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. (MISE) n. 31/2018. La mancata costituzione della suddetta garanzia entro i termini di scadenza di presentazione delle offerte determina l'esclusione dalla gara.

ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. È richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

2. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 15 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo

2. Tale assicurazione deve essere stipulata per danni a persone, con limite per singolo sinistro, e per danni a cose e animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

ART 16- DICHIARAZIONE REQUISITI

i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Capacità economica e finanziaria:

Al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo della fornitura in oggetto, possono partecipare alla gara d'appalto gli operatori economici che, alla data di presentazione dell'offerta, abbiano le seguenti capacità economiche e finanziarie:

a) un fatturato minimo annuo, realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione dell'offerta:

a1. nel settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a euro 38 509,24 I.V.A. esclusa, pari a 1 volta l'importo dell'appalto in oggetto;

a2. globale, non inferiore a euro 57.763,86 I.V.A. esclusa, pari a 1,5 volte l'importo dell'appalto in oggetto.

Capacità tecniche e professionali:


Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza di presentazione dell'offerta, almeno una fornitura analoghe a quelle oggetto dell'appalto, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

La mancanza dei suddetti requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.



Parte II PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 1 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Tenuto conto che prima di presentare l'offerta per l'esecuzione della fornitura e posa in oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore è obbligato a ispezionare i luoghi, a pena di esclusione, per prendere visione delle condizioni di lavoro ivi comprese le condizioni vegetative generali delle aree e assume tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire. L'appaltatore ha l'obbligo di disporre ogni eventuale accertamento per rilevare, nell'ambito dell'area di intervento, i tracciati delle reti esistenti (elettricità, gas, luce, telefoniche, impianto idrico e di irrigazione, ecc.). Per tale attività obbligatoria non è riconosciuto alcun compenso. Eventuali rallentamenti nell'esecuzione della fornitura che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo o soprassuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, trasporti pubblici, ecc.) sono a carico dell'appaltatore e non potranno dar luogo a richieste di maggiore onere. È discrezione dell'amministrazione valutare se tali rallentamenti possano costituire valide motivazioni alla novazione dei termini di ultimazione dei lavori per le singole aree. Ogni eventuale ritardo dovrà comunque essere opportunamente recuperato nell'ambito dei successivi interventi contraendo le tempistiche di intervento. Rispetto all'esecuzione dell'intero appalto la data di conclusione finale non potrà variare.

ART. 2 - MATERIALI: NORME GENERALI

Tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dell'appalto dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti. L'Appaltatore dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla stazione appaltante. L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la stazione appaltante si riserva, infatti, la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l'Appaltatore, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali da parte dell'Ufficio tecnico, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. L'Appaltatore fornirà tutto il materiale nelle quantità necessarie alla realizzazione delle opere previste.

ART. 3 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 4 - CONSEGNA DELLE AREE

Con apposito verbale, secondo il programma lavori presentato dall'appaltatore, verrà fatta risultare la consegna delle aree interessate dai lavori. Dalla data di consegna e sino a quelle di formale ripresa in carico da parte dell'amministrazione comunale, l'Appaltatore è responsabile della custodia delle superfici e del mantenimento degli standard manutentivi previsti secondo quanto meglio specificato al successivo articolo.

ART. 5 - CUSTODIA E TUTELA DEL CANTIERE'

a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela delle aree consegnate per l'esecuzione delle opere con apposito verbale ivi compresi i manufatti ed i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla ripresa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione. Si rammenta che le aree oggetto di cantiere dovranno essere opportunamente delimitate e recintate mediante l'impiego di rete o strutture provvisorie aventi altezza minima pari a metri 2,00.

